

Lì, 20/05/2025

CIRCOLARE 848/25

OGGETTO: INDICAZIONI DELL'ADE IN MERITO LA TRATTAMENTO FISCALE DEI DISTACCHI DI PERSONALE PER ENTI NON COMMERCIALI.

Con la circolare n. 5 del 16-5-2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla **nuova disciplina IVA** del distacco del personale, a seguito della riforma operata dall'art. 16-ter del DL 131/2024.

Il documento di prassi introduce la materia richiamando la norma giuslavoristica di riferimento (art. 30 del D.Lgs. 276/2003), in forza della quale si configura un rapporto di distacco (o prestito) di personale allorché un datore di lavoro ("distaccante") **mette a disposizione** temporaneamente, a favore di un altro soggetto ("distaccatario"), uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

In ambito IVA si rammenta, in sintesi, che il menzionato art. 16-ter del DL 131/2024 ha **abrogato** la previgente norma nazionale (art. 8 comma 35 della L. 67/88) in virtù della quale non erano considerati rilevanti ai fini dell'imposta i distacchi (o prestiti) di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Per valutare la rilevanza IVA delle prestazioni di distacco deve, pertanto, farsi opportuno riferimento agli **ordinari requisiti** (soggettivo, oggettivo, territoriale) che determinano l'applicazione dell'imposta, puntualmente esaminati nella circolare n. 5 in commento.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo della disposizione, l'Agenzia delle Entrate rileva che le prestazioni di distacco richiedono l'esercizio dell'attività in **forma d'impresa** e precisa che, **nel caso dei datori di lavoro che siano enti non commerciali, la presenza di un'organizzazione d'impresa deve essere verificata solo nei casi in cui il distacco abbia ad oggetto il personale originariamente impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale. Se, dunque, il personale afferisce all'attività istituzionale dell'ente, il requisito soggettivo non sussiste.**

Il distacco di personale effettuato "**verso corrispettivo**" costituisce, in linea di principio, una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 633/72. In base alle indicazioni della Corte di Giustizia Ue, sussiste un nesso diretto tra la prestazione di distacco, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall'altro, "quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente", vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa.

L'Agenzia richiama gli **elementi** per qualificare come "corrispettivo" la somma pagata per il distacco, ossia:

- quando il pagamento della somma sia ritenuto dalle parti condizione essenziale per l'esecuzione dell'operazione di distacco, e viceversa;
- a prescindere dal suo ammontare, non rilevando il fatto che l'importo sia inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato e,

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

pertanto, anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata in **manca**za di **lucratività**.

A questo proposito, è richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 20589/2021 in cui viene sancito che, ai fini dell'onerosità della prestazione, non assume rilevanza l'assenza di un "mark up" per il distaccante.

La circolare n. 5 in commento contiene anche delle conferme sul piano della **territorialità** delle prestazioni di distacco. Difatti, per le operazioni B2B vige il criterio generale di territorialità, per cui esse sono rilevanti in Italia quando eseguite in favore di un distaccatario soggetto passivo stabilito in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72). Invece, per le operazioni B2C, la prestazione è rilevante solo se il distaccante è soggetto passivo in Italia e il distaccatario (non soggetto passivo) è domiciliato o residente nell'Ue. Se il committente è ex- tra Ue, la prestazione è fuori campo IVA in Italia (art. 7- septies lett. e) del DPR 633/72).

In merito alla **decorrenza**, la nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal **1° gennaio 2025**. Si precisa che la stipula o rinnovo può essere ravvisato "sulla base di qualsiasi tipologia di atto o di documento idoneo ad attestare la data di formazione dell'accordo tra le parti", fermo un riscontro oggettivo dell'operazione da cui desumere la data di inizio e fine rapporto (cioè le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro).

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
